

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A02290 del 14/12/2023

Proposta n. 2418 del 30/11/2023

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Barbara Scaglione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borgo Velino (RI), Via Emanuele II N. 3, distinto in catasto al Fg. 9 particella 67 sub 1-2-3 - ID 7284.

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Barbara Scaglione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borgo Velino (RI), Via Emanuele II N. 3, distinto in catasto al Fg. 9 particella 67 sub 1-2-3 – ID 7284.

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *“Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi”* che dispone: *“La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”*;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo*

scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”, e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone “Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”;
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”;
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- con l'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha inteso dare “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”, stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;

- con l'art. 38, comma 1, dell'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 "Approvazione del Testo Unico della Ricostruzione Privata" è stato disposto che "Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge";
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, "Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata", all'articolo 70, comma 2, è stato stabilito che "In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo";
- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, "Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata", è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
- con l'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi", è stato disposto che "per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in data **27/11/2020**, con prot. n. **1039161** è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Barbara Scaglione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borgo Velino (RI), Via Emanuele II N. 3, distinto in catasto al Fg. 9 particella 67 sub 1-2-3 – ID 7284, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota prot. n. **1113079 del 21/12/2020**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio e successive, di cui ultima acquisita al protocollo con n. **298925 del 25/03/2022**, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota prot. n. **973935 del 06/10/2022**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio, ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza, dettagliando le carenze documentali rilevanti ai fini dell'istruttoria sulla richiesta di contributo alla ricostruzione, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

- con nota prot. n. **0013971 del 05/01/2023** l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha disposto la sospensione del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione del contributo per i successivi 30 (trenta) giorni, in attesa della definizione del procedimento di condono 47/85 relativo alla particella n. 68;

PRESO ATTO CHE:

le integrazioni documentali successive alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990, recante menzione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di contributo, non hanno prodotto memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare le condizioni di diniego sopra richiamate;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e dettagliate nell'esito istruttorio parte integrante del presente atto:

- il rigetto della richiesta di contributo alla ricostruzione per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Barbara Scaglione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borgo Velino (RI), Via Emanuele II N. 3, distinto in catasto al Fg. 9 particella 67 sub 1-2-3 – ID 7284.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge.

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione
Stefano Fermante

ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata **DL 189/2016 art. 12-bis c.1** (SCIA completa)
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 63.192,80 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia: Rieti
 Comune: Borgo Velino
 Indirizzo: Via Emanuele II N. 3
 Richiedente: Scaglione Barbara
 In qualità di: Delegato condominio di fatto
 Dati Catastali: Fg. 9 particella 67 sub 1-2-3

Dati identificativi dell'istanza
MUDE

Numero istanza	Tipo istanza	Intestataro	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12_057008.0000012183-2020	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale L0	SCAGLIONE BARBARA	VIA V. EMANUELE II N. 3	BORGO VELINO	27/11/2020 13:26:29	REGISTRATA DA PA	27/11/2020
12_057008.0000017575-2021	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale L0 - variante	SCAGLIONE BARBARA	VIA V. EMANUELE II N. 3	BORGO VELINO	30/06/2021 16:37:36	REGISTRATA DA PA	01/07/2021
12_057008.0000021922-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	SCAGLIONE BARBARA	VIA V. EMANUELE II N. 3	BORGO VELINO	19/01/2022 11:59:32	REGISTRATA DA PA	19/01/2022
12_057008.0000029291-2022	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	SCAGLIONE BARBARA	VIA V. EMANUELE II N. 3	BORGO VELINO	30/12/2022 12:53:38	REGISTRATA DA PA	30/12/2022

USR

ID Istanza: 7284
 Protocollo: 1039161 del 27/11/2020
 Istruttore: Arch. Eleonora Festuccia

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020) sì no

Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì no

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e l.m.i. presentata dal Sig.ra Scaglione Barbara relativa al fabbricato sito nel Comune di Borgo Velino (RI), distinto in Catasto al foglio 9, mappale 67 sub 1 -2-3 - ID 7284.

CONSIDERATO CHE:

- in data 27/11/2020 con Prot. n. 1039161 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig.ra Scaglione Barbara, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Borgo velino (RI), distinto in Catasto al foglio 9, mappale 67 sub 1-2-3, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. n. 1113079 del 21/12/2020, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 108/2020;
- con nota Prot. n. 573343 del 01/07/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- la suddetta variante è risultata incompleta della documentazione minima richiesta, con nota Prot. n. 948486 del 18/11/2021 e Prot. n. 55575 del 20/01/2022 questo Ufficio ha da ultimo richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. n. 973935 del 06/10/2022, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - che si intendono qui integralmente richiamati - e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;
- con nota Prot. n. 0013971 del 05/01/2023 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato a seguito della sua richiesta la comunicazione avente prot. 1346367 del 30/12/2022 una sospensione del procedimento al fine della definizione del procedimento di condono presente sull'edificio tuttavia, a seguito di tale comunicazione, non è stata trasmessa ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'istruttoria.

PRESO ATTO:

- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 22/11/2023

Il Responsabile del Procedimento
Eleonora Festuccia